



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 57/2015 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'articolo 98, comma 2, della L.P. 15/15 relativa all'istanza di permesso di costruire in deroga richiesto dalla Fonderia Marchesi S.p.A. per la realizzazione di un accessorio tettoia in aderenza allo stabilimento in p.ed. 1818, C.C. Tione I^ parte, via Pinzolo n. 99, località Garzaniga.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** alle ore **20.30** del giorno **VENTINOVE** del mese di **OTTOBRE** nella sala consiliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO **PRESENTI** I SIGNORI:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. GOTTARDI MATTIA | 9. BALLARDINI CARLO |
| 2. MALACARNE MICHELE | 10. FERRARI MANUELA |
| 3. SCANDOLARI GIOVANNA | 11. ZAMBONI ROBERTO |
| 4. PIRONI ANNA | 12. ANTOLINI ROBERTO |
| 5. ANTOLINI EUGENIO | 13. STEFANI ROBERTO |
| 6. LUCA SCALFI | 14. PAROLARI ROMINA |
| 7. ARMANI ALBERTO | 15. MARCHIORI SIMONE |
| 8. GIRARDINI MIRELLA | 16. ACCILI ADRIANO |
| | 17. ROGNONI ALESSANDRO |

SONO **ASSENTI GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

1. FAILONI MARIO

PRESENTI n. 17 ASSENTI n. 1

Il Signor **ROBERTO ANTOLINI** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 57/2015 dd. 29.10.2015

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'articolo 98, comma 2, della L.P. 15/15 relativa all'istanza di permesso di costruire in deroga richiesto dalla Fonderia Marchesi S.p.A. per la realizzazione di un accessorio tettoia in aderenza allo stabilimento in p.ed. 1818, C.C. Tione I^ parte, via Pinzolo n. 99, località Garzaniga.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 98 della L.P. 15/15 del signor Marchesi Giorgio in qualità di amministratore delegato della Fonderia Marchesi S.p.A. pervenuta in data 14.10.2015, prot. n. 12913, per la realizzazione di un accessorio tettoia in aderenza allo stabilimento in p.ed. 1818, C.C. Tione I^ parte, via Pinzolo n. 99, località Garzaniga, con allegato progetto a firma del geometra Busatti Elvio con studio tecnico a Breguzzo (TN).

Preso atto che in progetto è stato valutato dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie, alla presenza del tecnico comunale geometra Edoardo Floriani, nella seduta del 21.10.2015 con parere favorevole con la prescrizione di realizzare la nuova tettoia con copertura orizzontale e senza alcun sporto di gronda e che tale prescrizione dovrà essere recepita negli elaborati progettuali che saranno autorizzati con il rilascio del permesso di costruire in deroga.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e relativo allegato I contenente l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi e preso atto che l'attività della Fonderia Marchesi S.p.A. è soggetta al controllo di prevenzione incendi ma lo specifico intervento richiesto non risulta soggetto al controllo di prevenzione incendi come dichiarato dal progettista all'allegato C, lettera t), all'istanza di permesso di costruire in deroga.

Specificato che l'intervento oggetto di istanza di permesso di costruire in deroga risulta soggetto alla normativa di cui al Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg recante "Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinarie sulle coperture", in vigore dal 23 aprile 2008 e preso atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 91ter della L.P. 22/91 s.m.i. *"Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e l'installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono dichiarati da un tecnico abilitato"*.

Vista la Variante 2014 al Piano Regolatore Generale approvata con modifiche dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 688 di data 27.04.2015, in vigore dal 06.05.2015, in particolare gli articoli 27 (D2.2 aree produttive di livello locale), 10 (piani di lottizzazione) e 11 (ambiti territoriali dei piani attuativi) nonché il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 40/2007 di data 15.11.2007.

Preso atto che l'area oggetto di intervento, non si trova in area di tutela ambientale dal nuovo Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in vigore dal 26.06.2008 e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Vista la concessione edilizia in deroga n. 2887 di data 16.10.2003 rilasciata alla Fonderia Marchesi S.p.A. per "l'ampliamento del capannone industriale p.ed. 1818 e realizzazione nuovi parcheggi in C.C. Tione 1^ parte, via Pinzolo, loc. Garzaniga" e relativo progetto autorizzato a firma dell'ing. Cominotti Gastone.

Vista la concessione edilizia in deroga n. 21/2007 rilasciata in data 18.06.2007 alla società Fonderia Marchesi S.p.A. relativa alla realizzazione di una tettoia di ricovero containers al servizio dello stabilimento Marchesi S.p.A. sulla p.ed. 1818, C.C. Tione I^ parte, via Pinzolo e relativo progetto autorizzato a firma del geometra Busatti Elvio.

Preso atto che l'istanza di permesso di costruire in deroga non necessita del parere della Commissione Edilizia Comunale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 98, comma 2, ultimo periodo, e degli articoli 7 e 9, comma 4, della L.P. 15/15 e secondo quanto precisato dall'assessore all'urbanistica della PAT con la nota informativa datata 12.10.2015, prot. n. 517354, pervenuta in data 12.10.2014, prot. n. 12832.

Dato atto che l'intervento richiesto dalla Fonderia Marchesi S.p.A. risulta conforme alle previsioni dell'articolo 27 delle Norme di Attuazione del vigente PRG ma in contrasto con il PRG vigente relativamente all'obbligo di predisporre un piano attuativo ai sensi degli articoli 10 e 11 delle Norme di Attuazione.

Preso atto quindi che il contrasto con il vigente P.R.G. non riguarda la destinazione di zona e quindi la pratica di deroga urbanistica, ai sensi di quanto disposto all'articolo 98, comma 2 e 3, della L.P. 15/15 necessita solamente del parere della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie (CPC) e dell'autorizzazione del Consiglio Comunale e quindi non necessita del nulla osta della Giunta Provinciale.

Visto l'articolo 98 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio 2015", in particolare i commi 1 e 2 di seguito riportati: *"1. Le ipotesi di deroga previste dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio comunale possono essere esercitate, nel rispetto del PUP e delle disposizioni di legge e di regolamento, per realizzare opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. 2. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico è subordinata, anche per gli interventi soggetti a SCIA, al rilascio del permesso di costruire, previa autorizzazione del consiglio comunale. Il consiglio comunale si esprime dopo aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica, quando è necessaria, o il parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica"*.

Preso atto che le disposizioni transitorie contenute all'articolo 121, comma 3, della L.P. 15/15 stabiliscono che *"Fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", e degli altri regolamenti e deliberazioni attuativi della legge urbanistica provinciale 2008, o richiamati da quest'ultima"*.

Dato atto che l'autorizzazione alla deroga è possibile in quanto trattasi di opera di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della L.P. 01/08 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. in quanto ricadente nella fattispecie di cui all'allegato A recante l'elenco delle opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica, specificatamente alla lettera B) – opere destinate ad attività economiche di interesse generale, paragrafo 2) (complessi industriali).

Richiamato l'art. 98 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 che disciplina l'istituto della deroga per opere private di interesse pubblico e dato atto che l'intervento previsto su proprietà della Fonderia Marchesi S.p.A. per la realizzazione di una tettoia accessoria in aderenza alla p.ed. 1818 in C.C. Tione I[^] parte, è da considerarsi opera di interesse pubblico ai sensi di legge, in quanto la Fonderia Marchesi rappresenta un importante insediamento economico e produttivo della zona con attività di notevole interesse pubblico ai fini dell'occupazione di manodopera ed ai fini del mantenimento e del miglioramento del "tessuto" produttivo locale.

Specificato che non risulta necessaria alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d) della predetta normativa, risultando l'intervento non in contrasto con la destinazione di zona ammessa e ricadendo altresì il medesimo in ambito urbano consolidato.

Visto l'articolo 3bis (deroga) delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale che ammette la deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico secondo la normativa vigente in materia.

Specificato quindi che si può procedere al rilascio dell'autorizzazione di competenza del Consiglio comunale per quanto riguarda la deroga urbanistica ai sensi dell'art. 98, comma 2, della L.P. 15/15.

Considerata la natura dell'intervento proposto ed i prevedibili tempi di realizzazione dello stesso, si ritiene conforme al pubblico interesse procedere mediante deroga urbanistica.

Atteso che ai sensi dell'articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. la presente deliberazione rientra fra le competenze del Consiglio Comunale.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata ed il parere favorevole e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 17 favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **autorizzare**, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, della Legge Provinciale 04 agosto 2015 n. 15, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 10 (piani di lottizzazione) e 11 (ambiti territoriali dei piani attuativi) delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, il rilascio del permesso di costruzione in deroga per la realizzazione di un accessorio tettoia in aderenza allo stabilimento in p.ed. 1818, C.C. Tione I[^] parte, via Pinzolo n. 99, località Garzaniga, come da istanza pervenuta in data 14.10.2015, prot. n. 12913 e da progetto presentato a firma del geom. Busatti Elvio, subordinatamente al recepimento negli elaborati progettuali che saranno autorizzati con il permesso di costruire in deroga, della prescrizione espressa dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie nella seduta del 21.10.2015 relativa alla realizzazione della nuova tettoia con copertura orizzontale e senza alcun sporto di gronda.
2. Di **dare atto** che non risulta necessaria alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d) della predetta normativa, risultando l'intervento non in contrasto con la destinazione di zona ammessa e ricadendo altresì il medesimo in ambito urbano consolidato.
3. Di **dare atto**, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, della L.P. 15/15, che la deroga urbanistica di cui alla presente deliberazione non necessita del nulla osta della Giunta Provinciale in quanto non riguarda un contrasto con la destinazione di zona prevista dal vigente Piano Regolatore Generale.
4. Di **inviare**, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 42 del Regolamento della L.P. 01/08 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., copia del presente provvedimento alla P.A.T., Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio Affari Amministrativi.
5. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere al rilascio del relativo permesso di costruzione in deroga, con voti n. 17 favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
6. Di **evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Roberto Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 03.11.2015 per dieci giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~_____ **La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 03.11.2015 al 13.11.2015 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 03.11.2015 al 13.11.2015. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani